

A che punto sono gli statuti?

Un'indagine sui sistemi bibliotecari di ateneo a livello nazionale

di Ennio Michele Tarantola

A distanza di sette anni dalla legge n. 168 del 9 maggio 1989, istitutiva dell'autonomia delle università e degli enti di ricerca, è possibile tentare una prima parziale analisi della sua applicazione e della propensione degli atenei a farne lo strumento privilegiato della propria riorganizzazione.

Sistemi bibliotecari e statuti

I 25 statuti che è stato finora possibile esaminare, in larga parte già pubblicati sulla "Gazzetta ufficiale" e altri emanati solo con decreto rettorale, sembrano mostrare una generale tendenza alla riproduzione di schemi tradizionali, collaudati e rassicuranti quanto ormai palesemente inadeguati al rapido evolversi della domanda di istruzione superiore. Le novità sembrano talvolta ridursi a micrometrici spostamenti degli equilibri accademici, specialmente in relazione alla composizione del Senato accademico che, nella sua veste allargata, è destinato ad assumere il ruolo di vero organo di governo degli atenei. Questa tendenza è del tutto evi-

dente negli articoli sulle strutture di servizio nei quali anche le biblioteche vengono inserite.

Come descritto con grande chiarezza da F. Guttuso su questa stessa rivista nel marzo '93, gli atenei italiani attraverso gli statuti avevano, e hanno, una grande possibilità di cambiamento. Si trattava soprattutto di dare un supporto normativo alla necessità di un rinnovamento profondo che è imposto dai servizi globalmente scadenti offerti dalle biblioteche universitarie. Fra le cause principali di questa situazione, la mancata distinzione dei ruoli fra docenti e bibliotecari. Illustrato questo scenario, l'autore esprimeva la preoccupazione che l'eventuale mancato inserimento negli statuti (il livello normativo alto) di appositi articoli sull'esistenza dei sistemi bibliotecari e documentari di ateneo e sui loro rapporti con gli organi accademici, finisse per relegarli nel limbo della mera esistenza fattuale e potesse anzi risolversi in un peggioramento della loro già difficile condizione. La lettura dei primi testi in circolazione non induce ad alcun ottimismo per la mancanza di riferimenti specifici, nonostante gli interventi dell'Aib e

le osservazioni e i suggerimenti della Commissione biblioteche e documentazione del Murst. Oggi siamo forse in grado di verificare quanto quelle preoccupazioni fossero fondate! Gli statuti non possono certamente dirci nulla sulla validità dei singoli sistemi e sull'efficienza delle biblioteche dei diversi atenei ma è anche vero che la loro lettura è sufficientemente indicativa della sensibilità dei docenti e della loro volontà di intraprendere strade innovative in questo settore. Diverse leggi, a partire dalla 1255/1961, insieme alla successiva circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 7474 del 1970, sino alla 23/1986 sul ruolo speciale, fornivano un supporto normativo più che sufficiente per l'affidamento della responsabilità delle biblioteche ai bibliotecari. Quella che è stata considerata solo una possibilità deve oggi essere accolta come un preciso obbligo, in applicazione della legge n. 29/1993 che fa esplicito riferimento anche alle università nel definire la distinzione tra compiti di indirizzo e controllo e compiti di gestione.

Tutti gli statuti dedicano appositi capitoli agli organi e alle strutture degli atenei e indicano il personale tecnico-amministrativo come componente essenziale della comunità universitaria e titolare di diritti e di doveri specie in relazione alla propria capacità professionale. La rispondenza concreta a questa dichiarazione di principio può essere commisurata alle seguenti tre condizioni:

- 1) presenza del personale tecnico-amministrativo negli organi di governo, centrali come periferici;
 - 2) indicazione a statuto dell'autonomia amministrativa e gestionale delle strutture di servizio;
 - 3) affidamento della direzione di queste strutture al personale delle specifiche aree funzionali.
- Mancando anche uno di questi elementi, qualunque conferimento

di responsabilità resterebbe puramente di facciata e privo di contenuti reali: la capacità professionale implica necessariamente sia una ampia sfera di autonomia, sia la possibilità di condividere scelte e responsabilità. Fra l'altro, è del tutto evidente che sulla professionalità si gioca gran parte del futuro dell'università, con l'adozione del regime privatistico del personale e a causa del continuo aggiornamento richiesto dalla tumultuosa introduzione di tecnologie innovative. Ora, sempre nella totalità degli statuti, le biblioteche vengono definite come strumenti di supporto della didattica e della ricerca e questa caratteristica risulta assolutamente prevalente sulla loro funzione di servizio con caratteristiche del tutto peculiari. In questa sede, non è possibile approfondire l'argomento ma occorre accennare a come la tradizionale tipologia delle biblioteche, individuate come nazionali, universitarie, statali, scolastiche, di ente locale, generali, speciali, ecc., contribuisca di fatto a oscurare la natura profondamente pubblica delle biblioteche universitarie. Lo Stato che conferisce ormai loro la maggior parte dei fondi destinati agli acquisti di materiale librario e contribuisce in misura quasi esclusiva al finanziamento degli atenei, consente ancora che possano essere sottratte ad una corretta gestione amministrativa e biblioteconomica. Se è giusto e corretto che i docenti universitari siano titolari delle politiche bibliotecarie e degli acquisti e nello stesso tempo utenti privilegiati, è anche vero che qualunque libro o supporto dell'informazione bibliografica, prima ancora che strumento della didattica e della ricerca, è strumento della conoscenza e che chiunque sia in grado di usufruirne deve potervi avere accesso senza limitazioni precostituite e in un ambito di regole certe. Questa visione è radicalmente antitetica a quella ancora prevalente

nelle università italiane dove regna la discrezionalità e il funzionamento dei servizi bibliotecari resta soggetto in modo spesso esclusivo alla aleatoria sensibilità del corpo accademico. Non è perciò affatto casuale che il regio decreto 1° aprile 1909, n. 223, dove le biblioteche dell'università sono qualificate come "Biblioteche speciali governative non aperte al pubblico" non sia stato ancora né abrogato né modificato. Su questo punto la dottrina sembra essere del tutto latitante. La mancanza del riconoscimento normativo della natura di servizio delle biblioteche universitarie è l'elemento che più le differenzia dalle altre biblioteche pubbliche ed è alla radice dell'impossibilità dei bibliotecari non solo di essere partecipi delle scelte degli atenei ma anche di poterle gestire in modo professionale. E non è certamente la recente creazione del ruolo speciale che può aver cambiato questo stato di cose, specialmente laddove la mancata formazione di sistemi bibliotecari organici non permette che al ruolo corrisponda una funzione reale. Per quanto detto sopra, pro-

babilmente solo i bibliotecari delle università potranno comprendere appieno la portata di questo articolo. Le biblioteche delle università hanno ancora oggi una struttura a pelle di leopardo: isole di efficienza con bibliotecari di elevato livello

professionale si affiancano a molte altre impossibilitate a fornire i più elementari servizi per mancanza di strumenti, di personale e, soprattutto, di coordinamento. Con l'aiuto della tabella pubblicata nella pagina successiva possiamo farci una idea più precisa della consapevolezza di questa situazione da parte del corpo accademico, sovrano nelle scelte politiche degli atenei, e della sua sensibilità al cambiamento. Questa risulta sicuramente maggiore laddove è consentita la partecipazione dell'intero personale negli organi di governo, centrali come delle singole strutture, in particolare nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione e nei



consigli di facoltà.

In mancanza di statistiche al riguardo, possiamo ritenere che la presenza dei bibliotecari nei consigli di amministrazione sia stata in passato assai scarsa a causa del loro numero largamente minoritario rispetto alle altre componenti del personale, soprattutto quella amministrativa. Alla "Sapienza", negli ultimi 25 anni, nessun bibliotecario è risul- ➤

tato eletto. Analogamente possiamo pensare che anche la presenza nei diversi Sai (Senato accademico integrato), gli organi provvisori deputati alla costituzione degli statuti, sia stata estremamente minoritaria. Sempre alla "Sapienza", su sette rappresentanti del personale non è stato eletto alcun bibliotecario. Come risulta dalla tabella, i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nei consigli di amministrazione, dove la partecipazione è prevista per legge, variano dagli 1 ai 4. Questa situazione presenta aspetti positivi in quanto vi è un complessivo innalzamento rispetto ai 2 normalmente consentiti in passato. In diversi casi vi è pariteticità con le componenti della docenza, come tangibile segno di un più ampio riconoscimento di ruolo. La circostanza dovrebbe aumentare le possibilità di presenza dei bibliotecari.

Discorso diverso deve invece essere fatto per Senato accademico e Consiglio di facoltà. Per quanto riguarda il primo, riservato sinora ai soli presidi di facoltà, solo 11 atenei su 24 vi ammettono la presenza del personale tecnico-amministrativo, mediamente in numero di 2 rappresentanti. Le modalità di questa presenza non rispondono tuttavia ad un criterio univoco. Alcuni atenei non li riconoscono come membri di diritto, altri li ammettono solo per la trattazione di alcune materie, altri ancora riconoscono loro solo funzioni consultive. È il caso delle università di Padova, Torino, Udine, Venezia. L'elettorato attivo e passivo spetta alla generalità del personale.

Ancora più deludente la situazione nei consigli di facoltà. Su 23 atenei solo 7 danno dignità di membro al personale, anche se alcuni altri inseriscono dei correttivi alla sua assenza. È tuttavia interessante il principio del numero variabile: da 3 a 6 a Pisa e da 2 a 5 a Genova e nella Terza Università di Roma. Co-

Presenza di personale tecnico-amministrativo negli organi di governo dell'ateneo e riferimento al servizio bibliotecario d'ateneo nello Statuto

Università	Sa	Ca	Cf	Sba
Basilicata	-	4	-	No
Bergamo	-	3	-	Sì
Bologna	-	3	-	Sì
Cagliari	2	3	2	Sì
Cassino	-	3	-	No
Ferrara	2	2	-	No
Firenze	-	2	-	Sì
Genova	2	2	2-5	Sì
Macerata	-	3	-	No
Milano (Politecnico)	2	1	-	
Modena	-	3	-	No
Padova	-	2	-	Sì
Perugia (Università stranieri)	2	4	-	Sì
Pisa (Scuola Normale)	-	2	-	Sì
Pisa	2	2	3-6	Sì
Reggio Calabria	-	2	2	Sì
Roma (Terza Università)	3	4	2-5	Sì
Sassari	1	1	Sì	Sì
Siena (Università stranieri)	-	1	-	Sì
Siena	-	3	2	Sì
Torino	4	?	-	Sì
Torino (Politecnico)	3	2	-	No
Udine	-	3	-	No
Venezia (Istituto Architettura)	Sì	4	-	No

Sa = Senato accademico Cf = Consigli di facoltà
Ca = Consiglio di amministrazione Sba = Servizio bibliotecario d'ateneo

me verrà esplicitato in seguito, questa variabilità è dovuta ad un maggiore riconoscimento dell'importanza delle funzioni tecniche e può costituire un preciso orientamento ai fini di una presenza anche del personale delle biblioteche in questi importanti consigli. Più complesso ed articolato il discorso sulla presenza a statuto del Servizio bibliotecario di ateneo (Sba). Solo 9 atenei su 24 li ignorano totalmente. Negli altri la situazione risulta estremamente variegata. Udine, ad esempio, pur non esplicitando il Sba, lo ammette come possibile fra i centri di servizio, affidando però la sua direzione ai docenti. Singolare fra tutti Reggio Calabria che stabilisce che i propri centri possa-

no essere diretti da un funzionario di VIII livello ma subito dopo, trattando del Sba, affida anch'esso la direzione delle biblioteche ai docenti. La Normale di Pisa e l'Università per stranieri di Siena configurano per la sola Biblioteca centrale un Consiglio scientifico allargato e una direzione affidata ai bibliotecari; quest'ultima anzi affida al personale tecnico-amministrativo l'intera direzione dei centri di servizio. Anche il Politecnico di Milano conferisce una ampia autonomia alla propria struttura centrale ma non dice nulla delle altre biblioteche del sistema. Diversi atenei (Bergamo, Bologna, Modena, Padova, Pisa, Reggio Calabria, Sassari) prevedono la regolamentazio-

ne del Sba ma non fanno alcun riferimento alla direzione delle strutture e, inserendola nell'ambito del Regolamento generale di ateneo, di fatto vengono a restringerne notevolmente l'autonomia. Siena la ammette solo per le biblioteche di facoltà ma la subordina poi alle decisioni del Senato accademico. Torino presenta a statuto un lungo articolato in 16 punti dove i bibliotecari risultano direttori delle biblioteche centrali ma non prevede un organismo di coordinamento di ateneo. Diversi atenei, e fra essi alcuni di quelli già citati, limitano in realtà la presenza del Sba nello statuto a generiche dichiarazioni di esistenza indicandone soltanto i compiti e gli organi di governo. Così Genova e il Politecnico di Milano, dove l'ambiguità degli articoli non permette di individuare a chi



spetta la direzione delle strutture. Modena, a sua volta, prevede un Centro interdipartimentale per la sola automazione delle biblioteche. Dal contesto si possono estrapolare Cagliari e Perugia la cui normativa a statuto risponde largamente ai criteri di autonomia già individuati, Firenze, che si è data un proprio regolamento e un organismo centrale, e, infine, la Terza Università di Roma su cui dovremo tornare in modo specifico.

Questa breve indagine mostra chiaramente la scarsissima presenza dei bibliotecari negli organi di governo e il sostanziale disconoscimento dell'importanza dei sistemi bibliotecari di ateneo. La mancanza di strutture centrali di indirizzo e controllo, di biblioteche dotate di autonomia finanziaria e gestionale così come della specifica attribuzione di responsabilità al personale delle biblioteche, conferma la resistenza del corpo accademico ad ogni cambiamento e rende la lettura degli statuti largamente deludente.

Il caso della Terza Università di Roma

L'art. 25 dello Statuto della Terza Università recita:

- 1) È costituito il Sistema bibliotecario d'ateneo (Sba) inteso come l'insieme coordinato delle strutture del servizio bibliotecario dedicate alle esigenze della ricerca e della didattica e responsabili della conservazione, incremento e fruizione del patrimonio bibliografico e documentale, anche mediante tecnologie innovative.
- 2) Le strutture del Sba sono organizzate sulla base della distinzione tra compiti di indirizzo scientifico e compiti di gestione amministrativa, bibliotecaria e biblioteconomica.
- 3) Le competenze e la composizione degli organi del Sba e delle singole biblioteche sono definite con apposito regolamento di ateneo.



Il testo di base proposto dai bibliotecari presenti nel Sai era completato anche dalle seguenti proposte: al punto 1), dopo documentale, aggiungere "nonché del trattamento e diffusione dell'informazione (bibliografica)"; un punto 2) "L'organo centrale di indirizzo e di coordinamento del Sba è il Centro di ateneo per le biblioteche (Cab) che è centro di spesa. Sono strutture periferiche del Sistema le singole biblioteche". Il Sai le ha respinte per la insuperabile diffidenza del corpo docente ad inserire a statuto un centro di spesa con ampia autonomia gestionale nel campo dell'informazione e del quale non avrebbe potuto avere il controllo diretto.

Quando il Sba è stato messo in discussione, alla fine dei lavori del Sai, le sue caratteristiche principali dovevano ormai considerarsi garantite, in modo implicito, da altri articoli già approvati dall'Assemblea ma ciò che premeva però di più ai bibliotecari era la sua visibilità, giudicata essenziale affinché il dialogo con le altre strutture, in primo luogo i dipartimenti, potessero avvenire con pari dignità. Il testo approvato dal Sai, che pur risente di diverse improvvisazioni scaturite dal dibattito, deve essere considerato ampiamente soddisfacente in quanto è riuscito a conservare il suo impianto originario. Ad esso veniva posta in alternativa l'anonima e comoda dizione "È costituito il ►

Servizio bibliotecario di ateneo". Punto e basta!

Il testo non solo recepisce in pieno il dettato e lo spirito della legge 29 ma è anche in linea con lo Statuto del Sba del 1994, venendosi così i due a rafforzare reciprocamente. Il punto 2 dovrebbe ormai rendere impossibile l'affidamento della direzione delle singole biblioteche ad un docente. La dizione "apposito regolamento" del punto 3 evidenzia la peculiarità del Sistema rispetto a tutte le altre strutture dell'ateneo e dà la certezza che quanto già liberamente sottoscritto fra docenti e bibliotecari potrà essere modificato solo previo accordo fra

le parti e non, *ad libitum*, di una sola di esse.


Le garanzie ottenute dai bibliotecari vanno comunque considerate non come il privilegio offerto ad una singola categoria, ma nel più ampio contesto di quelle ottenute dall'intero personale tecnico-amministrativo dell'ateneo. Attraverso le biblioteche viene infatti sancito il principio della centralità dei servizi la cui direzione deve essere conferita al personale che ne ha titolo e competenza e si apre la strada ad una università gestita da professionisti nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuno.

Nei *Principi generali* dello Statuto

sono contenute le seguenti frasi: "Sono membri della Comunità universitaria i professori ed i ricercatori, il personale tecnico-amministrativo e gli studenti. Ad essi spetta la gestione dell'Università, sia direttamente, sia attraverso l'elezione democratica di rappresentanti negli organi di governo"; "L'Università organizza la propria amministrazione attuando il principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato e gestione dall'altro"; "al personale tecnico-amministrativo è garantito il rispetto delle competenze e la valorizzazione delle capacità e qualità professionali"; "la partecipazione agli organi collegiali è per tutti un diritto-dovere".

Attraverso quasi tre anni di costante impegno e non senza aver dovuto superare notevoli resistenze, è stato possibile dare contenuto reale a queste affermazioni di principio. I docenti dell'ateneo non solo hanno accolto l'idea che l'apporto delle competenze e dell'esperienza del personale tecnico-amministrativo è di grande utilità per le scelte degli organi di governo ma soprattutto che la sua presenza risulta indispensabile come strumento del dialogo per rafforzare la conoscenza e la fiducia reciproche. Con le sole limitazioni imposte dalla legge e dal buon senso, sarà così presente, non solo nel Consiglio d'amministrazione, nel Senato accademico, nei consigli di facoltà, ma anche nei consigli di corso di laurea e in tutta una serie di organismi minori e infine nella elezione del rettore attraverso i propri rappresentanti negli organi di governo e nei consigli di facoltà.

A questo punto restava solo da risolvere il problema della qualità delle rappresentanze. Per il Consiglio di amministrazione, stabilita in numero di 4 la pariteticità con le altre componenti della comunità universitaria, è evidente l'accentuata possibilità che un bibliotecario possa entrare finalmente a farne parte.



Per quanto riguardava il Senato accademico, dovevano essere conciliati due principi, quello della generalità della rappresentanza in un organo centrale e quello della presenza delle professionalità dei diversi settori il cui accoglimento, come già visto, era stato decisivo per superare le numerose resistenze manifestatesi. Una elezione su base puramente quantitativa avrebbe quasi certamente comportato, *summum ius, summa iniuria*, l'esclusione dei bibliotecari. Nel testo dello Statuto si può così leggere: "La rappresentanza del personale delle aree funzionali (amministrativa, bibliotecaria e tecnica) è formata da tre appartenenti al personale stesso, uno per ciascuna area. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale suddetto".

La Terza Università di Roma avrà pertanto un bibliotecario in Senato accademico, eletto dalla generalità del personale. La logica e l'opportunità fanno sperare che sia il responsabile del Sistema bibliotecario di ateneo in modo che questo possa essere rappresentato al massimo livello. La stessa logica è alla base della presenza nei consigli di facoltà. Lo Statuto prevede un numero variabile da 2 a 5, secondo modalità da definire nel Regolamento generale di ateneo. L'elevazione del numero, dai 2 inizialmente proposti, è stata accettata proprio nell'ottica di non privare questi organi di informazioni utili per le proprie deliberazioni. Nei consigli di facoltà, oltre alle segreterie studenti, ai laboratori, e ai diversi servizi, saranno rappresentate anche le biblioteche.

Questi risultati possono essere considerati di grande rilievo nel panorama delle università italiane anche se maturati in situazioni del tutto particolari. In primo luogo, l'elevato numero di bibliotecari nella Facoltà di lettere, l'unica dotata di personale all'atto della costituzione dell'ateneo, ha reso possibile la pre-



F. SANCHEIRO

senza di due bibliotecari fra i quattro rappresentanti nel Senato accademico integrato. In secondo luogo, lo stato precario delle biblioteche esistenti e la necessità di formarne di nuove, ha reso indispensabile una immediata elaborazione teorica del Sistema da parte dei docenti e dei bibliotecari. In terzo luogo, molti docenti del Sai, avendo liberamente optato per un ateneo tutto da costruire, hanno avuto una ampia e naturale propensione ad accettare le novità che venivano loro proposte. Fondamentale poi l'appoggio del rettore, convinto che i modelli tradizionali non fossero in grado di fornire servizi efficienti e che una nuova organizzazione dovesse essere costruita con il concorso di tutti. Per ultimo l'apporto, per così dire, in corso d'opera della legge 29 che ha fornito quella ulteriore base normativa senza la quale probabilmente i bibliotecari non avrebbero potuto vincere la tendenza alla conservazione di non piccola parte

dei docenti.

Se la coincidenza di queste circostanze, probabilmente irripetibile, non permette di indicare alcun modello da seguire, è anche vero che la via "politica", perseguita nonostante lo scetticismo e le critiche di molti, talvolta con toni volutamente di basso profilo, si è rivelata feconda. L'avervi creduto per tre lunghi anni è stato probabilmente il maggior merito dei bibliotecari dell'ateneo. Molto resta comunque ancora da fare, sia per difendere l'autonomia del Sba da chi vorrebbe riprendere il controllo della propria biblioteca "privata", sia, soprattutto, per creare un vero "Sistema", oggi soltanto virtuale. Ma adesso, ottenuti gli strumenti della partecipazione e del dialogo, i bibliotecari hanno possibilità impensabili e se altri prenderanno decisioni sulla loro testa, vorrà dire che non saranno capaci di assumersi le loro responsabilità. ■